CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII** n. **47**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCERRA, AIELLO, CANTONE, MORFINO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti relativi alla frana verificatasi nel territorio del comune di Niscemi e sulle responsabilità connesse alla gestione del rischio idrogeologico nel territorio niscemese

Presentata il 4 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Nelle prime ore del 16 gennaio 2026 il territorio del comune di Niscemi, una cittadina in provincia di Caltanissetta, è stato colpito da un evento franoso che non ha eguali in Europa, tuttora in atto e che sta mettendo a rischio centinaia di abitazioni ubicate nella cosiddetta zona rossa, varie infrastrutture e la stessa sicurezza dei cittadini niscemesi.

Inizialmente caratterizzato da un fronte di un chilometro e seicento metri e da un'estensione di circa un chilometro quadrato, nella mattina del 25 gennaio 2026 l'imponente movimento franoso ha subito una drammatica accelerazione e la frana ha raggiunto un dislivello di alcune decine di metri, in progressivo aumento e in continua evoluzione, arrivando ad una lunghezza complessiva di circa quattro chilometri. La linea del fronte continua ad arretrare verso il centro abitato mentre l'area rossa è destinata ad allargarsi, comprendendo tutta la collina che da Niscemi sta scivolando verso la Piana di Gela.

Lo scivolamento, che si è sviluppato verso la valle del fiume Maroglio, ha interessato unità geologiche argilloso-sabbiose già interessate in passato da fenomeni franosi, come quello del 12 ottobre 1997, che colpì la parte meridionale del centro abitato, causando ingenti danni e l'evacuazione di circa quattrocento persone. In tale occasione furono emanate ordinanze di protezione civile, fu nominato un Commissario straordinario, nella persona del prefetto di Caltanissetta, e della questione fu investita la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

Per i gravi eventi franosi del gennaio 2026 che hanno colpito il territorio del comune di Niscemi e che hanno reso necessaria l'evacuazione di millecinquecento persone, la procura della Repubblica di Gela ha aperto un'inchiesta, per il mo-

mento contro ignoti, per disastro colposo, ai sensi dell'articolo 449 del codice penale, e danneggiamento seguito da frana, ai sensi dell'articolo 427 del codice penale.

L'accaduto ha riportato drammaticamente all'attenzione dell'opinione pubblica la fragilità idrogeologica e il rischio residuo che interessano vaste aree della Regione Siciliana, così come l'esigenza, non ulteriormente rinviabile, di un piano strutturale di monitoraggio, manutenzione e prevenzione del rischio idrogeologico elaborato a livello nazionale, che assicuri risorse certe, personale specializzato e tecnologie all'avanguardia.

Eventi come quelli in oggetto non devono infatti essere considerati come fenomeni imprevedibili o inevitabili, ma come la conseguenza diretta della cronica assenza di programmazione, della mancata manutenzione del territorio e dell'uso spesso distorto o inefficiente delle risorse pubbliche destinate alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

Il dissesto idrogeologico rappresenta infatti una delle principali emergenze strutturali del Paese e assume in Sicilia una dimensione particolarmente critica. Nella Regione Siciliana, in particolare, la combinazione tra caratteristiche geomorfologiche, abusivismo edilizio, consumo di suolo e ritardi amministrativi ha prodotto un contesto di estrema vulnerabilità, con estese porzioni di territorio regionale connotate da un profilo di rischio molto elevato. A ciò si aggiungono decenni di politiche frammentarie, interventi sporadici e una diffusa mancanza di manutenzione ordinaria, che hanno progressivamente aumentato l'esposizione delle comunità locali agli eventi calamitosi.

In questo contesto si inserisce anche la frana verificatasi a Niscemi, non un episodio isolato o imprevedibile, ma, al contrario, parte del più ampio quadro di fragilità e vulnerabilità di un territorio che avrebbe richiesto, già da tempo, interventi strutturali di prevenzione e di monitoraggio.

La frana di Niscemi rappresenta infatti una ferita aperta che colpisce tutti i siciliani, sintomatica dell'assenza di adeguati investimenti nella prevenzione e dell'assenza dello Stato, che in questi anni non è intervenuto come avrebbe dovuto. Ancora una volta, cittadini e famiglie si sono trovati improvvisamente esposti a gravi rischi per la propria sicurezza, con rilevanti danni inflitti alle abitazioni, alle infrastrutture e alla vivibilità complessiva dell'area interessata. A tale riguardo, totalmente insufficiente appare lo stanziamento di cento milioni di euro disposto dal Governo, lo scorso 26 gennaio, per far fronte alle attività di primo soccorso e di assistenza alla popolazione, mentre si rincorrono continui annunci sull'assegnazione di ulteriori risorse per la gestione delle successive fasi dell'emergenza.

Ciò che continua a mancare sono gli interventi normativi efficaci e strutturali che consentano di perseguire un'effettiva accelerazione nell'attuazione delle strategie di resilienza e di riduzione della vulnerabilità dei territori. In particolare, l'inadeguatezza delle infrastrutture in Sicilia, emersa ancora una volta in tutta la sua drammaticità, rende quanto mai urgente un complessivo ripensamento delle priorità nella programmazione delle risorse pubbliche e suggerisce di abbandonare la scelta insensata di investire circa quattordici miliardi di euro per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, un'opera che presenta criticità tecniche e ambientali rilevanti e irrisolte; ciò permetterebbe di restituire ai territori risorse vitali per il contrasto al dissesto idrogeologico, per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle reti di trasporto e per la programmazione degli investimenti necessari a colmare il divario infrastrutturale con il resto del Paese.

Alla luce di tali considerazioni, l'istituzione, presso la Camera dei deputati, di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti relativi alla frana verificatasi nel territorio del comune di Niscemi e sulle responsabilità connesse alla gestione del rischio idrogeologico nel territorio niscemese appare uno strumento necessario per contribuire a fare piena luce sui fatti, ad accertare eventuali responsabilità e a formulare proposte concrete per evitare il ripetersi di simili eventi.

In particolare, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta può concorrere attivamente ad accertare se il rischio di frana fosse noto agli enti competenti, se esistessero studi, segnalazioni o piani di intervento precedenti all'evento e, soprattutto, se tali elementi siano stati adeguatamente presi in considerazione. Occorre verificare se le autorità locali, regionali e statali abbiano agito in modo tempestivo e coordinato, oppure se si siano registrati omissioni, ritardi o sottovalutazioni che abbiano contribuito ad aggravare le conseguenze della frana.

Particolare rilievo assume, inoltre, il tema dell'utilizzo delle risorse pubbliche, dovendosi accertare se nel territorio del comune di Niscemi i finanziamenti necessari siano stati correttamente programmati, assegnati e impiegati o se, al contrario, siano rimasti inutilizzati o siano stati destinati ad interventi non risolutivi.

Troppe volte, infatti, eventi come quelli in discorso vengono affrontati esclusivamente in chiave emergenziale, senza un'analisi approfondita delle cause e senza conseguenze per chi ha sbagliato o ha omesso di agire. La presente proposta di inchiesta parlamentare rifiuta dunque la logica dell'emergenza permanente e afferma il diritto delle comunità a vivere in territori sicuri e rispettati.

La situazione di Niscemi deve essere considerata una priorità nazionale, con interventi urgenti finalizzati non solo a far fronte all'emergenza, ma anche a sostenere i cittadini e le famiglie niscemesi, che da oltre ventotto anni attendono interventi per la messa in sicurezza del loro territorio.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti relativi alla frana verificatasi nel gennaio 2026 nel territorio del comune di Niscemi e sulle responsabilità connesse alla gestione del rischio idrogeologico, di seguito denominata « Commissione ».

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, la Commissione ha il compito di:

a) accertare le cause del cedimento e la dinamica dell'evento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi nel gennaio 2026, anche in relazione alla possibile riattivazione di fenomeni franosi pregressi;

b) valutare l'efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e di protezione civile adottati dagli enti competenti anteriormente al verificarsi di tale evento;

c) verificare l'adeguatezza delle attività di prevenzione e di manutenzione del territorio svolte dagli enti competenti anteriormente al verificarsi di tale evento;

d) individuare le eventuali responsabilità derivanti dalla mancata o carente attuazione delle attività di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio del comune di Niscemi, con particolare riguardo alle eventuali condotte omissive che abbiano contribuito a causare i fatti di cui al comma 1 nonché ai fattori che abbiano ostacolato la piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla difesa del suolo, alla mitigazione e alla gestione del rischio idrogeologico e sismico e alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo interessati dal cedimento;

e) verificare il corretto esercizio delle rispettive funzioni da parte delle autorità locali e accertare eventuali responsabilità amministrative, politiche e tecniche, relative sia ai fatti di cui al comma 1 che al periodo successivo alla frana dell'ottobre 1997;

f) verificare le modalità di utilizzo dei finanziamenti destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico nell'area interessata dall'evento di cui al comma 1, per le fasi di emergenza e per le successive operazioni di ricostruzione;

g) verificare la possibilità di adottare iniziative, anche legislative, volte a garantire l'indennizzo dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, con particolare riguardo al tessuto produttivo niscemese;

h) formulare proposte e raccomandazioni per la prevenzione di ulteriori rischi e di eventi analoghi a quelli di cui al comma 1.

3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, eventualmente indicando interventi, anche di carattere normativo, che ritenga opportuni in relazione ai compiti di cui al comma 2.

Art. 2.

(Durata della Commissione)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Ca-

mera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, un vicepresidente e un segretario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni svolte nella forma testimoniale davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

4. Per le finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, la Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti anche se coperti da segreto investigativo nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari anche se coperti dal segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione con decreto motivato, che ha efficacia di sei mesi e può essere rinnovato, solo per ragioni attinenti alle indagini in corso. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza sugli atti e sui documenti acquisiti in copia ai sensi del comma 4, fino a quando gli stessi sono coperti da segreto.

6. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da questi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, nelle materie attinenti all'inchiesta.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la stessa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8.

2. La violazione dell'obbligo di segretezza di cui al comma 1 è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.

(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori, fermo restando quanto previsto dal-

l'articolo 142 del Regolamento della Camera dei deputati. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento di cui al primo periodo.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione si avvale di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi di esperti nelle materie relative ai compiti previsti all'articolo 1, comma 2, e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite massimo di 50.000 euro.

190220180930